

10317/97

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Albanese Francesco, nato il 18/08/1964, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. Trasferita
Taranto, 11
15 MAG. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 100534.

B - Nel periodo dal 1991 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase
del presente giudizio,
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di opposizione,
conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanza, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 18/4/97

Albanese Francesco

E. Passiatore

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5802
del	19 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 19/3/1997 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al
godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati
vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge
22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida
sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a
quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata
a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psi-
cofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza
tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di
ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-
li. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di tra-
sporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno
di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il
personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è san-
zionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda
gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela
della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14
non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di
declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle a-
ziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppressa ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 1.053.555 (ex plurimis: Pretura di Milano del

4/12/1984; Casoni ed altri C/ Atinom S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom S.p.A., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1991 - 1992,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 1.053.555=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

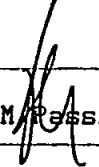
2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente
richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero
che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'o-
nere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-
gredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile
Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,
Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare
nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta
l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere
operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istrutto-
rio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso
gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-
ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione
espressamente riservata.

Taranto li 28/4/1997 Avv. A.M.  Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'u-
diienza di discussione del 14.12.97 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente
decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 7.5.97

f.to Il Pretore

CORTE DI
SEZIONE DI
UFFI

f.to Il Cancelliere

HARTERUCCI

Copia conforme all'originale

Taranto 1 2-MAG 1997



IL CANCELLIERE

ANNO 1992 ALBANESE FRANCESCO

		UNITARIO	
MESE M	GIENNAIO RIPOSO NON GODUTO	(3)	70,237 = 210,711
h	FEBBRAIO	(1)	70,237 = 70,237
h	MARZO	(2)	70,237 = 140,472
h	APRILE	(2)	70,237 = 140,472
h	MAGGIO	(2)	70,237 = 140,472
h	GIUGNO	(1)	70,237 = 70,237
h	AGOSTO	(1)	70,237 = 70,237
h	OTTOBRE	(1)	70,237 = 70,237
ANNO 91	DICEMBRE (ANNO 91)	(2)	70,237 = 140,472
		TOT.	1.053.555

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

A mani
[Signature]
a mani dell'impiegato *[Signature]*
addebiato alla Segreteria, incaricato alla ricezione *[Signature]*
19 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO

10316/92

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Alfeo Roberto*, nato il 20/02/1950, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 102794.

B - Nel periodo dal 1984 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Mod. A
N. C. 10316/92
CONTRORVERSA LAVORO
Ind. Trasferta
L. 5.920
TARANTO 11-15 MAG 1992
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione ed in quello relativo alla liquidazione, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di costituire, assistere in causa e spiegare durante l'istruttoria, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Taranto 28/4/92

Alfeo Roberto
E. autografo

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5801
del	15 MAG 1992
Dirigente Amm. di F. n. 23	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.7.648.900= (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna ⁴deklaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno; condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1984 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 7.648.900=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 28/4/1997 Avv. A.M.  Passatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 14.12.97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 9.5.97

f.to: Il Cancelliere

f.to: Il Pretore

HARTERUCC'

CORTE DI APPE
SEZIONE DISTACC
UFFICIO

Copia conforme all'originale

Taranto 12 MAG. 1997



IL CANCELLIERE

ANNO 1984 - ALFEO ROBERTO

UNITARIO

MESE M APRILE - RIPOSO NON GODUTO	2	43.982 =	£ 84.964
-----------------------------------	---	----------	----------

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	46.577 =	£ 46.577
" FEBBRAIO "	1	47.031 =	£ 47.031
" MARZO "	1	47.031 =	£ 47.031
" APRILE "	1	47.031 =	£ 47.031
" GIUGNO "	1	47.031 =	£ 47.031
" LUGLIO "	1	47.937 =	£ 47.937
" AGOSTO "	1	51.238 =	£ 51.238
" SETT. "	1	51.238 =	£ 51.238
MESE M OTTOBRE	1	51.238 =	£ 51.238
			£ 436.352

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	51.465 =	£ 51.465
" FEBBRAIO "	1	51.465 =	£ 51.465
" APRILE "	1	51.465 =	£ 51.465
" AGOSTO "	1	53.797 =	£ 215.188
" SETT. "	2	53.797 =	£ 107.594
MESE M OTTOBRE	3	53.797 =	£ 161.391

9

		UNITARIO	
MESE M	OTTOBRE- RIPOSO- NON GODUTO	3	53,797= £ 161,391
"	NOVEMBRE	2	54,536= £ 109,072
MESE M	DICEMBRE	2	54,536= £ 109,072
			£ 1,018,103

ANNO 1987

		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	54,528= £ 54,528
"	LUGLIO	1	56,486= £ 56,486
"	AGOSTO	3	57,501= £ 172,503
"	SETT.	2	57,501= £ 115,002
"	NOVEMBRE	1	58,199= £ 58,199
MESE M	DICEMBRE	2	58,199= £ 116,398
			£ 573,116

ANNO 1988

		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	59,689= £ 119,378
"	FEBBRAIO	3	59,689= £ 179,067
"	MARZO	1	59,689= £ 59,689
"	APRILE	3	59,689= £ 179,067
"	MAGGIO	2	61,923= £ 123,846
"	AGOSTO	4	61,924= £ 247,696
MESE M	SETT.	3	61,924= £ 185,768

3

UNITARIO			
MESE M	OTTOBRE	RIPOSO NON GODUTO	3
			61,924 =
			185,568
"	NOVEMBRE	"	2
			62,611 =
			125,342
			1.405,619

UNITARIO			
MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	1
			62,971 =
			62,971
"	AGOSTO	"	1
			64,213 =
			64,213
"	NOVEMBRE	"	2
			71,012 =
			142,024
MESE M	DICEMBRE	"	2
			71,012 =
			142,024
			411,232

UNITARIO			
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2
			72,260 =
			144,520
"	FEBBRAIO	"	2
			72,260 =
			144,520
"	MARZO	"	2
			72,260 =
			144,520
"	APRILE	"	1
			72,260 =
			72,260
"	MAGGIO	"	1
			73,426 =
			73,426
"	GIUGNO	"	1
			73,426 =
			73,426
"	LUGLIO	"	1
			73,426 =
			73,426
"	AGOSTO	"	5
			73,426 =
			367,130
"	SETTEMBRE	"	1
			73,426 =
			73,426
"	OTTOBRE	"	1
			73,426 =
			73,426
MESE M	NOVEMBRE	"	3
			74,519 =
			223,557

H

MESE M	MESE	RIPOSO NON	CONDOTTO	2	74519=	£	149.038
						£	1.612.675

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON	CONDOTTO	1	76609=	£	76609
"	FEBBRAIO	"		3	76609=	£	229.827
"	MARZO	"		1	76.609=	£	76609
"	APRILE	"		4	76609=	£	306.436
"	GIUGNO	"		3	78082=	£	234.246
"	LUGLIO	"		4	78.082=	£	312.328
"	AGOSTO	"		2	78.329=	£	156.658
"	OTTOBRE	"		4	78.329=	£	313.316
"	NOVEMBRE	"		4	79.562=	£	318.248
MESE M	DICEMBRE	"		1	79.562=	£	79.562
						£	2.103.839

RIEPILOSO

ANNO 1984 = ₪ 87.964

h 1985 = ₪ 436.352

h 1986 = ₪ 1.018.103

h 1987 = ₪ 573.116

h 1988 = ₪ 1.405.619

h 1989 = ₪ 1.111.232

h 1990 = ₪ 1.612.675

ANNO 1991 = ₪ 2.103.839

₪ 7.648.900

ALLO DI LECCE
CATA DI TARANTO
UNICO

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

Cof. Uff. Pass
a mani dell'impiegato *[Signature]*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.
li **19 MAG. 1997**

[Signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ST...
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

ST...
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

9802/et

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. La Corte Giulio, nato il 21/06/1951, elettivamen-

te domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Gio-

seppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-

gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del

suo legale rappresentante p.t. corrente in Taranto alla via

Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di

conducente di linea, matricola 148413.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla

convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato

dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-

za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-

rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-

munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento

del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella

misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-

litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Mod. A
SEZIONE LAVORO
L. 5.920
19 MAG 1997

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quella eventuale di opposizione, con facoltà di ogni facoltà di legge, compresa quella di transazione, quietanza-re, citazioni, ecc., e di spiegare documenti, riconfermare, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Il mio domicilio nel Vs. studio.

*Caricato dalla
da Perli Filice
e autrice
J*

A. M. A. T. - TARANTO	
Procedimento	5803
del	19 MAG. 1997
Dirigente Ammin.vo E.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al
godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.
vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge
22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida
sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a
quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata
a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psi-
cofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza
tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di
ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-
li. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di tra-
sporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno
di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il
personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è san-
zionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda
gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela
della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14
non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di
declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle a-
ziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 11.628.971= ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990: Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987: Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 11.628.971=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

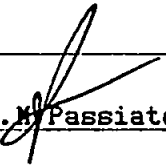
2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997  Avv. A. N. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 2.4.98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 30.4.97

Il Pretore

f.t. Il Cancelliere
Borrelli

BORRELLI

Copia conforme all'originale

Taranto 12 MAG 1997



IL CANCELLIERE

ANNO 1981 LA PORTE GIULIO

13

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SODUTO	4	27.590 =	£ 110.360
"	MARZO	"	2	27.590 =	£ 55.180
"	APRILE	"	2	27.590 =	£ 55.180
"	MAGGIO	"	1	28.705 =	£ 28.705
"	GIUGNO	"	4	28.705 =	£ 114.820
"	LUGLIO	"	2	28.705 =	£ 57.410
"	AGOSTO	"	4	29.502 =	£ 118.008
"	SETTEH.	"	2	29.996 =	£ 59.992
"	NOVENBRE	"	4	30.713 =	£ 122.852
MESE M	DICEMBRE	"	5	30.713 =	£ 153.565
					£ 846.042

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SODUTO	3	30.765 =	£ 92.295
"	FEBBRAIO	"	5	31.482 =	£ 157.410
"	MARZO	"	2	31.482 =	£ 62.964
"	APRILE	"	2	31.482 =	£ 62.964
"	MAGGIO	"	4	32.437 =	£ 129.748
"	GIUGNO	"	3	32.437 =	£ 97.311
"	LUGLIO	"	4	35.354 =	£ 141.416
"	AGOSTO	"	3	36.389 =	£ 109.167
MESE M	SETTEH.	"	5	36.389 =	£ 181.945

10

UNITARIO

22

MESE M OTTOBRE	RIPOSO NON GODUTO	3	38.389 =	109.167
"	NOVEMBRE	"	3	37.425 = 112.275
"	DICEMBRE	"	2	37.425 = 74.850
				1.331.512

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	38.352 =	76.704
"	FEBBRAIO	"	4	39.259 = 157.036
"	MARZO	"	2	39.259 = 78.518
"	APRILE	"	2	39.259 = 78.518
"	MAGGIO	"	5	39.939 = 199.695
"	GIUGNO	"	4	39.939 = 159.756
"	LUGLIO	"	4	39.939 = 159.756
"	AGOSTO	"	3	40.392 = 121.176
"	SETTEM.	"	3	41.190 = 123.570
"	OTTOBRE	"	4	41.190 = 164.760
"	NOVEMBRE	"	4	41.870 = 167.480
MESE M DICEMBRE		3	41.870 =	125.610
				1.612.579

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	41.870 =	167.480
"	FEBBRAIO	"	4	42.324 = 169.296
MESE M MARZO		3	42.324 =	126.972

70

UNITARIO			
MESE DI APRILE RIPOSO NON SODUTO	2	42.324 =	84.648
" MAGGIO	3	42.777 =	128.331
" GIUGNO	1	44.012 =	44.012
" LUGLIO	4	44.012 =	176.048
" AGOSTO	3	44.465 =	133.395
" SETTEH.	3	44.465 =	133.395
" OTTOBRE	1	44.465 =	44.465
" NOVEMBRE	4	44.919 =	179.676
MESE DI DICEMBRE	3	44.919 =	134.757
1.522.475			

ANNO 1985

UNITARIO			
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	3	44.919 =	134.757
" FEBBRAIO	4	45.373 =	181.492
" MARZO	1	45.373 =	45.373
" APRILE	5	45.373 =	136.119
" MAGGIO	2	46.279 =	92.558
" GIUGNO	3	46.279 =	138.837
" LUGLIO	2	46.279 =	92.558
" SETTEH.	2	49.437 =	98.874
" OTTOBRE	3	49.437 =	148.311
MESE DI DICEMBRE	1	49.663 =	49.663
1.118.542			

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	49.663 =	£ 49.663
" FEBBRAIO "	3	49.663 =	£ 148.989
" MARZO "	1	49.663 =	£ 49.663
" APRILE "	1	49.663 =	£ 49.663
" AGOSTO "	1	51.866 =	£ 51.866
" SETTEM. "	3	51.866 =	£ 155.598
" OTTOBRE "	1	51.866 =	£ 51.866
" NOVEMBRE "	2	52.605 =	£ 105.210
MESE M DICEMBRE "	1	52.596 =	£ 52.596
£ 715.114			

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	52.596 =	£ 52.596
" MARZO "	1	52.596 =	£ 52.596
" MAGGIO "	1	54.434 =	£ 54.434
" GIUGNO "	1	54.434 =	£ 54.434
" LUGLIO "	3	54.454 =	£ 163.362
" AGOSTO "	1	54.454 =	£ 54.454
MESE M SETTEM. "	3	55.470 =	£ 166.410
£ 598.286			

ANNO 1988

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	57.544 = £	57.544
"	"	FEBBRIO	"	1	57.544 = £	57.544
"	"	APRILE	"	2	57.544 = £	115.088
"	"	GIUGNO	"	1	59.778 = £	59.778
"	"	AGOSTO	"	2	59.779 = £	119.558
MESE	"	OTTOBRE	"	1	59.779 = £	59.779
						£ 469.291

ANNO 1989

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	60.826 = £	60.826
"	"	AGOSTO	"	3	61.821 = £	185.463
						£ 246.289

ANNO 1990

UNITARIO

MESE	M	MARZO	RIPOSO NON GODUTO	1	70.628 = £	70.628
"	"	APRILE	"	2	70.628 = £	141.256
"	"	MAGGIO	"	1	71.794 = £	71.794
"	"	GIUGNO	"	1	71.794 = £	71.794
"	"	LUGLIO	"	1	71.794 = £	71.794
"	"	AGOSTO	"	3	71.794 = £	215.382
"	"	SETTEM.	"	2	71.794 = £	143.588
"	"	OTTOBRE	"	1	71.794 = £	71.794
"	"	NOVEMBRE	"	2	72.887 = £	145.774
MESE	M	DICEMBRE	"	2	72.887 = £	145.774
						£ 1.149.578

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	h	74.897 =	£ 299.588
" FEBBRAIO	h	1 74.897 =	£ 74.897
" APRILE	h	4 74.897 =	£ 299.588
" MAGGIO	h	2 76.369 =	£ 152.738
" GIUGNO	h	2 76.369 =	£ 152.738
" LUGLIO	h	2 76.369 =	£ 152.738
" AGOSTO	h	2 76.369 =	£ 152.738
" SETTEM.	h	3 77.834 =	£ 233.502
" OTTOBRE	h	3 77.834 =	£ 233.502
" NOVEMBRE	h	1 79.068 =	£ 79.068
MESE M DICEMBRE	h	2 79.068 =	£ 158.136
£ 1.989.233			

RIEPILOSO

ANNO 1981 = £ 876.072

ANNO 1988 = £ 469.291

1982 = £ 1.331.512

1989 = £ 246.289

1983 = £ 1.612.579

1990 = £ 1.169.578

1984 = £ 1.522.475

1991 = £ 1.989.233

1985 = £ 1.118.542

£ 3.854.391

1986 = £ 715.114

TOTALE

1987 = £ 598.286

7.774.580 +

£ 7.774.580

3.854.391 =

£ 11.628.971

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

ELLO DI LECCE
CATA DI TARANTO
1 18 30

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

Def. Passiatore
a mani dell'impiegato *A. Santagada*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del
ai **19 MAG. 1997**

A. Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Palagiano Angelo, nato il 12/03/1937, elettiva-
mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio a Taranto, II

Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
operaio, matricola 169427.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

10318/91

9870

Mod. A
L. 5.920
Ind. Trasferta
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 28/4/97
Belongue Luigi
E. Confutano

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. arrivo n. 5888	
del 19 MAG. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati

vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge

22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, valida

sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a

quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata

a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psi-

cofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza

tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di

ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-

li. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di tra-

sporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno

di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il

personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è san-

zionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda

gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela

della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14

non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di

declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle a-

ziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa,

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 19.229.757= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione;

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 19.229.757=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 28/4/1997  Avv. A. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 17.12.97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto 11

F. S. 97

Il Pretore

CORTE DI APP
SEZIONE DISTAC
UFFICI

F. S. Il Cancelliere
Sevill

F. S. : MARINUCCI

Copia conforme all'originale

Taranto 1 2 MAG. 1907



IL CANCELLIERE

ANNO 1982 PALAGIANO ANGELO

1

				UNITARIO
MESE	di	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(5) 31.907 = £ 159.535
u		FEBBRAIO	u	(4) 32.623 = £ 130.492
u		MARZO	u	(3) 32.623 = £ 97.869
u		APRILE	u	(3) 32.623 = £ 97.869
u		MAGGIO	u	(3) 33.579 = £ 100.737
u		LUGLIO	u	(4) 36.901 = £ 147.604
u		AGOSTO	u	(4) 37.936 = £ 151.744
u		SETT.	u	(2) 37.936 = £ 75.872
u		OTTOBRE	u	(3) 37.936 = £ 113.808
u		NOVEMBRE	u	(2) 38.971 = £ 77.942
MESE	di	DICEMBRE	u	(3) 37.244 = £ 111.732
				£ 1.265.204

ANNO 1983

				UNITARIO
MESE	di	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(3) 38.160 = £ 114.480
u		FEBBRAIO	u	(4) 39.075 = £ 156.300
u		MARZO	u	(1) 39.075 = £ 39.075
u		APRILE	u	(1) 39.075 = £ 39.075
u		MAGGIO	u	(2) 39.795 = £ 79.590
u		AGOSTO	u	(5) 40.209 = £ 201.045
MESE	di	SETT.	u	(2) 40.209 = £ 80.418

				UNITARIO	
MESE M	OTTOBRE	RIPOSO NON GODUTO	(1)	40,959 = £	40,959
h	NOVEMBRE	h	(1)	41,639 = £	41,639
MESE M	DICEMBRE	h	(2)	41,639 = £	83,278
				£	845,859

				UNITARIO	
MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	(1)	42,092 = £	42,092
h	APRILE	h	(1)	42,092 = £	42,092
h	GIUGNO	h	(1)	43,657 = £	43,657
h	LUGLIO	h	(2)	43,657 = £	87,314
h	OTTOBRE	h	(2)	44,110 = £	88,220
MESE M	DICEMBRE	h	(2)	44,564 = £	89,128
				£	392,503

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(1)	44,564 = £	44,564
h	FEBBRAIO	h	(2)	45,018 = £	90,036
h	APRILE	h	(1)	45,018 = £	45,018
h	LUGLIO	h	(1)	45,924 = £	45,924
h	AGOSTO	h	(5)	48,152 = £	240,760
h	SETT.	h	(2)	48,152 = £	96,304
h	OTTOBRE	h	(4)	48,967 = £	195,868
NOVEMBRE			(3)	49,193 = £	147,579
MESE M	DICEMBRE	h	(3)	49,193 = £	147,579
				£	1,053,632

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	4	49,193 = £	196,772
"	FEBBRAIO	"	4	49,193 = £	196,772
"	MARZO	"	4	49,193 = £	196,772
"	APRILE	"	4	49,193 = £	196,772
"	MAGGIO	"	3	49,851 = £	149,553
"	GIUGNO	"	3	49,851 = £	149,553
"	AGOSTO	"	4	51,350 = £	205,400
"	SETT.	"	2	51,350 = £	102,700
"	OTTOBRE	"	2	51,350 = £	102,700
"	NOVEMBRE	"	4	52,076 = £	208,304
MESE M	DICEMBRE	"	4	52,068 = £	208,272
					£ 1,914,120

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	5	52,068 = £	260,340
"	FEBBRAIO	"	4	52,068 = £	312,408
"	MARZO	"	4	52,068 = £	312,408
"	APRILE	"	4	53,193 = £	212,772
"	MAGGIO	"	4	53,868 = £	215,472
"	GIUGNO	"	4	53,868 = £	215,472
MESE M	LUGLIO	"	3	53,884 = £	161,652

UNITARIO			
MESE M	AUGOSTO RIPOSO NON GODUTO	3	53,884 = £ 161,652
"	SETT.	2	53,884 = £ 107,768
"	OTTOBRE	4	54,801 = £ 219,204
"	NOVEMBRE	4	55,490 = £ 221,960
MESE M	DICEMBRE	3	55,490 = £ 166,470
			£ 2,567,578

UNITARIO			
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	56,833 = £ 284,165
"	FEBBRAIO	3	56,833 = £ 270,118
"	MARZO	5	56,833 = £ 284,165
"	APRILE	4	56,833 = £ 227,332
"	MAGGIO	4	58,902 = £ 235,608
"	GIUGNO	2	58,902 = £ 117,804
"	LUGLIO	3	58,904 = £ 176,712
"	AUGOSTO	3	58,904 = £ 176,712
"	SETT.	2	58,904 = £ 117,808
"	OTTOBRE	4	58,904 = £ 235,616
"	NOVEMBRE	3	59,636 = £ 178,908
MESE M	DICEMBRE	4	59,636 = £ 238,544
			£ 2,443,823

ANNO 1989

				UNITARIO	
MESE	M	GIENNAIO RIPOSO NON GODUTO		5	59,906 = £ 299,530
"		MARZO	"	5	59,906 = £ 299,530
"		APRILE	"	3	59,906 = £ 179,718
"		MAGGIO	"	4	60,883 = £ 243,532
"		GIUGNO	"	4	60,883 = £ 243,532
"		LUGLIO	"	5	60,883 = £ 304,415
"		AGOSTO	"	4	60,883 = £ 243,532
"		SETT.	"	3	60,883 = £ 182,649
"		NOVEMBRE	"	5	67,026 = £ 335,130
MESE	M	DICEMBRE	"	4	67,026 = £ 268,104
					£ 2.599.672

ANNO 1990

				UNITARIO	
MESE	M	GIENNAIO RIPOSO NON GODUTO		5	68,244 = £ 341,220
"		FEBBRAIO	"	2	68,244 = £ 136,488
"		MARZO	"	3	68,244 = £ 204,732
"		APRILE	"	5	68,244 = £ 341,220
"		GIUGNO	"	5	69,380 = £ 346,900
"		LUGLIO	"	3	69,380 = £ 208,140
"		AGOSTO	"	4	69,380 = £ 277,520
MESE	M	SETT.	"	3	69,380 = £ 208,140

./

			UNITARIO		6
MESE M	OTTOBRE	RIPOSO NON GODUTO	3	69,380 =	208,140
h	NOVEMBRE	h	5	70,445 =	352,225
MESE M	DICEMBRE	h	4	70,445 =	281,780
					2.906.505

ANNO 1991

			UNITARIO		
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	72,276 =	289,104
h	FEBBRAIO	h	4	73,579 =	294,316
h	MARZO	h	3	73,579 =	220,737
h	APRILE	h	5	73,579 =	367,895
h	MAGGIO	h	3	75,052 =	225,156
h	GIUGNO	h	5	75,052 =	375,260
h	LUGLIO	h	4	75,052 =	300,208
h	AGOSTO	h	4	75,052 =	300,208
h	OTTOBRE	h	3	75,283 =	225,849
h	NOVEMBRE	h	3	76,516 =	229,548
MESE M	DICEMBRE	h	5	76,516 =	382,580
					3.210.861

RIEPILOGO

ANNI 1982 = £ 1,265,204

" 1983 = £ 875,859

" 1984 = £ 392,503

" 1985 = £ 1,053,632

" 1986 = £ 1,914,120

" 1987 = £ 2,567,578

" 1988 = £ 2,443,823

" 1989 = £ 2,599,672

" 1990 = £ 2,906,505

ANNI 1991 = £ 3,210,861

£ 19,229,757

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

Cefo e Franco a mani dell'impiegato *A. Santagada Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del
" 19 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO